



Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo

Sede legale: 20121 Milano Piazza Paolo Ferrari, 10
Sede operativa: 20151 Milano Via A. Cechov, 50/5
Codice Fiscale 97574030157

Agli iscritti

Il Decreto Ministeriale sui Fondi Sanitari Integrativi, cosiddetto Decreto Sacconi, subordina l'accesso ai benefici fiscali all'obbligo di destinare una quota non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo delle risorse destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti, per l'erogazione di prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti e di prestazioni finalizzate al recupero della salute di soggetti temporaneamente inabili.

Con l'approssimarsi delle scadenze fiscali previste per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi percepiti nell'anno 2012, attestato il superamento della suddetta percentuale, il Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo, iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari e operante negli ambiti definiti dal Decreto sopra richiamato, comunica quanto segue.

La normativa fiscale vigente, alla quale, in ogni caso, si fa il più ampio rinvio, non riconosce la detraibilità delle spese mediche rimborsate dal Fondo per effetto di contribuzioni ad esso versate dal datore di lavoro e/o dall'iscritto, per sé e per i familiari beneficiari, anche se non fiscalmente a carico, in quanto dette contribuzioni non concorrono alla formazione del reddito imponibile nel limite complessivo di euro 3.615,20.

Agli iscritti in costanza di rapporto di lavoro, il sostituto d'imposta, sui trattamenti economici erogati nell'anno 2012, ha provveduto ad operare la deduzione delle quote contributive corrisposte al Fondo fino all'anzidetto limite di euro 3.615,20. Dette quote trovano apposita evidenza nel relativo CUD.

L'ammontare dei contributi versati dagli iscritti in quiescenza, dagli iscritti beneficiari delle prestazioni del Fondo di solidarietà del settore del credito (cd. "esodati"), compresa la quota versata dai quiescenti a titolo di ripianamento del disavanzo 2011, pari al 4% della contribuzione dovuta, o comunque non dedotti dal sostituto d'imposta, sarà oggetto di apposita certificazione contributiva che il Fondo invierà ad ogni avente diritto.

Per beneficiare della deducibilità fiscale delle contribuzioni versate al Fondo, nei limiti stabiliti dalla normativa fiscale vigente, gli iscritti indicati al paragrafo che precede, dovranno indicarne l'ammontare nella propria dichiarazione dei redditi 2012.

Qualora l'iscritto non benefici dell'agevolazione sulla totalità dei contributi versati in quanto l'importo degli stessi eccede il limite fiscale sopra indicato di euro 3.615,20, potrà portare in detrazione anche le spese rimborsate dal Fondo in proporzione alla quota di contribuzione eccedente.

Conseguentemente, fatto salvo quanto specificato al paragrafo precedente, nei confronti dell'iscritto e dei propri familiari beneficiari delle prestazioni, nelle dichiarazioni fiscali di competenza dell'anno 2012, non sono detraibili/deducibili le spese sanitarie rimborsate dal Fondo nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2012.

Rimangono invece a carico degli iscritti e sono pertanto, nei limiti previsti dalla normativa fiscale, detraibili/deducibili nelle dichiarazioni dell'anno 2012:

- le spese sanitarie sostenute nell'anno 2012 non rimborsate dal Fondo, quali: franchigie, oneri eccedenti i massimali o altre spese non rimborsabili;
- le cosiddette "quote differite" 2012, il cui rimborso, come previsto dallo Statuto del Fondo, è subordinato all'approvazione del Bilancio 2012, previo accertamento delle effettive disponibilità, sulla base del risultato d'esercizio.

Dette "quote differite" erogate nel corso dell'anno 2013 e portate in detrazione/deduzione nella dichiarazione dei redditi 2012, dovranno essere assoggettate a tassazione separata nella dichiarazione dei redditi del 2013, da presentare nel 2014.

Per gli iscritti che fruiscono delle prestazioni erogate direttamente dal Fondo, sarà reso disponibile on line il riepilogo dei rimborsi operati nel periodo dal 1° gennaio - 31 dicembre 2012. Detto riepilogo potrà essere consultato e stampato accedendo all'"Area iscritto" del sito internet del Fondo all'indirizzo di seguito specificato: www.fondosanitariointegrativogruppointesasanpaolo.it

Per gli iscritti in quiescenza e "in esodo" che beneficiano delle prestazioni erogate direttamente dal Fondo e che non dispongono di accesso internet il riepilogo dei rimborsi avverrà tramite inoltro postale.

Per gli iscritti che nel 2012 hanno avuto accesso alle prestazioni tramite polizza UNISALUTE, il riepilogo dei rimborsi relativo al 2012, sarà disponibile direttamente nell'"Area Iscritto" del sito della compagnia.